

**REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE PER L'OFFERTA DI GAS NATURALE (P-GAS)**

Il testo dell'articolo 21 verrebbe così modificato

**Articolo 21: "Esclusione su richiesta dalla P-GAS"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>21.1 Ai fini dell'esclusione dalla P-GAS, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p>	<p>21.1 Ai fini dell'esclusione dalla P-GAS, gli operatori presentano presso il GME, o inoltrano al medesimo secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta.</p>
<p>21.2 L'esclusione su richiesta dalla P-GAS decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.</p>	<p>21.2 L'esclusione su richiesta dalla P-GAS decorre dalla data successiva tra le seguenti:</p> <p>a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;</p> <p>b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.</p>
<p>21.3 L'esclusione dalla P-GAS su richiesta dell'operatore non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti tramite la P-GAS stessa e dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo 7.</p>	<p>21.3 L'esclusione dalla P-GAS su richiesta dell'operatore non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti tramite la P-GAS stessa e dal pagamento dei corrispettivi di cui all'Articolo 7.</p>
	<p><b><i>21.4 Durante il periodo di sospensione dalla P-GAS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo</i></b></p>

Il testo dell'articolo 47 verrebbe così modificato:

**Articolo 47: "Misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>47.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 46, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 48, le seguenti misure disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) richiamo scritto in forma privata;</li> <li>b) richiamo scritto in forma pubblica;</li> <li>c) pena pecuniaria;</li> <li>d) sospensione dell'operatore dalla P-GAS;</li> <li>e) esclusione dell'operatore dalla P-GAS.</li> </ul>	<p>47.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 46, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 48, le seguenti misure disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) richiamo scritto in forma privata;</li> <li><del>b) richiamo scritto in forma pubblica;</del></li> <li>e) <del>b)</del> pena pecuniaria;</li> <li><del>d)</del> c) sospensione dell'operatore dalla P-GAS;</li> <li><del>e) esclusione dell'operatore dalla P-GAS.</del></li> </ul> <p><i>47.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla P-GAS fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></p>
<p>47.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una</p>	<p>47.2 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una</p>

<p>comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione della presunta ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p> <p>47.3 Qualora l'operatore richieda l'audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti.</p> <p>47.4 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 47.2.</p> <p>47.5 Nel caso in cui le violazioni siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento della P-GAS, il GME in via</p>	<p>comunicazione contenente:</p> <p>a) la descrizione della presunta ipotesi di violazione;</p> <p>b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.</p> <p>47.3 Qualora l'operatore richieda l'audizione, <b>ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione</b>, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. <b>In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.</b></p> <p>47.4 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni <b>dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni</b> dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 47.2.</p> <p>47.5 <del>Nel caso in cui</del> <b>Qualora</b> le <b>presunte ipotesi di</b> violazioni siano tali da <del>compromettere gravemente</del> <b>porre in</b></p>
---	--

<p>cautelativa sospende l'operatore dalla P-GAS durante l'espletamento del procedimento disciplinare.</p>	<p><i>imminente pericolo</i> il corretto funzionamento dalla P-GAS, il GME in via cautelativa <i>può</i> sospendere l'operatore dalla P-GAS durante l'espletamento del procedimento disciplinare.</p>
<p>47.6 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato e, per conoscenza, all'Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>	<p>47.6 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. <i>L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata</i> e, per conoscenza, all'Autorità ed al Ministero dello Sviluppo Economico.</p>

Il testo dell'articolo 48 verrebbe così modificato:

**Articolo 48: "Gradualità delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>48.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) richiamo scritto in forma pubblica;</p> <p>c) sospensione dalla P-GAS, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di un mese.</p>	<p>48.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:</p> <p>a) richiamo scritto in forma privata;</p> <p>b) <del>richiamo scritto in forma pubblica;</del></p> <p>e) <i>b)</i> sospensione dalla P-GAS, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di un mese.</p>
<p>48.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 48.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-</p>	<p>48.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 48.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-</p>

GAS, il GME può adottare nei confronti dell'operatore le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma pubblica;
- b) sospensione dalla P-GAS, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di un anno.

48.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:

- a) sospensione dalla P-GAS per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di diciotto mesi;
- b) esclusione dalla P-GAS.

48.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 48.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-GAS, il GME può adottare nei confronti dell'operatore le seguenti misure disciplinari:

- a) sospensione dalla P-GAS per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di tre anni;
- b) esclusione dalla P-GAS.

48.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla P-GAS di cui ai precedenti commi 48.1, lettera c), 48.2,

~~GAS, il GME può adottare nei confronti dell'operatore le seguenti misure disciplinari:~~

- ~~a) richiamo scritto in forma pubblica;~~
- ~~b) **sospenderesione l'operatore** dalla P-GAS, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di un anno.~~

~~48.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:~~

- ~~a) **sospenderesione l'operatore** dalla P-GAS per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di diciotto mesi;~~
- ~~b) esclusione dalla P-GAS.~~

~~48.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 48.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-GAS, il GME può adottare nei confronti dell'operatore le seguenti misure disciplinari:~~

- ~~a) **sospenderesione l'operatore** dalla P-GAS per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dalla P-GAS è disposta per un periodo di tre anni;~~
- ~~b) esclusione dalla P-GAS.~~

~~48.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dalla P-GAS di cui ai precedenti commi 48.1, lettera e) **b)**, 48.2,~~

<p>lettera b), 48.3, lettera a) e 48.4, lettera a), il GME può adottare una pena pecuniaria non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore ad euro centomila.</p>	<p><del>lettera b), 48.3, lettera a) e 48.4, lettera a),</del> il GME può adottare una pena pecuniaria non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore ad euro centomila, <i>determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dalla P-GAS fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.</i></p>
--	---

Il testo dell'articolo 49 verrebbe così modificato:

**Articolo 49: "Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>49.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 48, il GME sospende l'operatore dalla P-GAS, ovvero adotta la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 48, comma 48.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione;</p>	<p>49.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 48, il GME sospende l'operatore dalla P-GAS, ovvero adotta la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 48, comma 48.5, nei seguenti casi:</p> <p>a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, <i>ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1 non consentano al GME di reperire l'operatore.</i> La sospensione è disposta fino alla data di</p>

<p>b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 9. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dalla P-GAS.</p> <p>49.2 Durante il periodo di sospensione dalla P-GAS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del precedente Articolo 21.</p>	<p>ricezione, da parte del GME, di tale comunicazione, <i>ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1;</i></p> <p>b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1, secondo quanto previsto al precedente Articolo 9. La sospensione è disposta fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore <del>e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dalla P-GAS.</del></p> <p><del>49.2 Durante il periodo di sospensione dalla P-GAS, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del precedente Articolo 21.</del></p>
---	---

Il testo dell'articolo 50 verrebbe così modificato:

**Articolo 50: "Pubblicità delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>50.1 Dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, lettere b), c), d) ed e), viene data pubblicità, mediante pubblicazione sul sito internet del GME, decorsi dieci giorni dalla comunicazione della misura</p>	<p>50.1 <b>Il GME dà notizia in forma anonima</b> <del>D</del>dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, lettere b), <b>e</b> c); d) ed e), viene data pubblicando <del>ità le stesse, ad eccezione delle parti confidenziali, mediante pubblicazione</del></p>

disciplinare all'operatore interessato.	sul <i>proprio</i> sito internet <del>del GME</del> , decorsi <i>almeno trenta</i> <del>dieci</del> giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, <i>salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.</i>
---	--

Il testo dell'articolo 51 verrebbe così modificato:

**Articolo 51: "Impugnazione del diniego di ammissione alla P-GAS e delle misure disciplinari"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
51.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 57, avverso il diniego di ammissione alla P-GAS e avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 56, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare, fermo restando che il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia degli stessi.	51.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 57, avverso il diniego di ammissione alla P-GAS e avverso le misure disciplinari di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale di cui al successivo Articolo 56, <i>a pena di decadenza</i> , entro <i>trenta</i> <del>60</del> giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare, <del>fermo restando che il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia degli stessi.</del>

Il testo dell'articolo 56 verrebbe così modificato:

**Articolo 56: "Collegio Arbitrale"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<i>(omissis)</i>	<i>(omissis)</i>

<p>56.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo da entrambi, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p>	<p>56.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo <b>dagli arbitri nominati dalle parti entrambi</b>, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.</p>
<p>56.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p>	<p>56.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.</p>
<p>56.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.</p>	<p>56.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.</p>
	<p><b>56.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 55, lo stesso può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica della relativa contestazione.</b></p>

Il testo dell'articolo 57 verrebbe così modificato

**Articolo 57: "Risoluzione delle controversie"**

<i>Testo in vigore</i>	<i>Testo proposto</i>
<p>57.1 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento,</p>	<p>57.1 Sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano, le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento,</p>

<p>anche parziale:</p> <p>a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1;</p> <p>b) degli importi di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera c);</p> <p>c) dell'importo di cui al precedente Articolo 48, comma 48.5</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>anche parziale:</p> <p>a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1;</p> <p>b) degli importi di cui al precedente Articolo 47, comma 47.1, lettera e) <b>b)</b>;</p> <p>c) dell'importo di cui al precedente Articolo 48, comma 48.5</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>
--	--